

## Diretta via internet

### SCRITTURA PRIVATA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI RIPRESA E TRASMISSIONE DELLE PARTITE DI CALCIO DELLA LEGA PRO IN DIRETTA STREAMING (INTERNET)

SOCIETA' SPORTIVA .....

TRA

la Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto,19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

La Società ....., con sede in ....., Via ....., n....., in persona dell'Amministratore Delegato e suo legale rappresentante pro tempore, Sig ..... - P. IVA ..... (di seguito per brevità detta anche la "Società"), tel ....., fax....., pec.....;

PREMESSO

a) che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di ripresa, televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di Lega Pro;

b) che la Lega ha intenzione di cedere i diritti di diffusione con modalità free o pay, mediante trasmissione via internet (con espressa esclusione di ogni altra modalità di trasmissione) delle partite esterne della società in intestazione disputante il Campionato e la Coppa Italia della Lega Pro 2014/2015 (con esclusione della fase Play Off/Out e delle finali di Coppa Italia di Lega Pro);

c) che la "Società", ha formulato un' offerta per l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta via internet delle partite esterne della regular season e della Coppa Italia di Lega Pro relativi alla squadra in intestazione. Sono espressamente esclusi i diritti della fase dei play off e dei play out e delle finali di Coppa Italia Lega Pro.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto di seguito.

**Art. 1** - La Lega cede alla "Società" il diritto di trasmissione delle partite esterne della società in intestazione nella sola modalità di trasmissione e ricezione via internet disputante il Campionato di Lega Pro 2014/2015 dalla stessa organizzati, da mettere in onda nella modalità free o ad accesso condizionato.

Fatto salvo quanto previsto all'art 6 e fatto salvo il diritto di messa in onda in live streaming sul canale tematico di Lega Pro, la "Società" prende atto che i diritti audiovisivi di trasmissione via internet non saranno oggetto di cessione ad altri operatori/società che operano sulla medesima piattaforma distributiva.

**Art. 2** - E' espressamente vietata la cessione dei diritti concessi in licenza a terzi, nonché la cessione delle riprese ad altri operatori della comunicazione salvo autorizzazioni della Lega.

**Art. 3** - Il diritto di diffusione oggetto di cessione consente la sola trasmissione unicamente mediante la tecnologia indicata nella premessa e nell' art 1 del presente contratto; è escluso il diritto di diffusione con qualsivoglia altra tecnologia o modalità.

**Art. 4** – La "Società" dichiara espressamente di essere dotata di tutte le strutture e mezzi tecnici nonché di tutte le autorizzazioni di legge per la trasmissione via internet di cui ai paragrafi che precedono, meglio descritta in premessa ed all'art. 1; nel caso in cui la "Società" intenda integrare la produzione, avvalendosi delle facoltà di cui al successivo art. 15, lo stesso si obbliga, ai sensi di quanto previsto nel D.lgs n.9/2008, a svolgere le attività di ripresa e di produzione nel rispetto degli standard minimi qualitativi individuati dalla Lega e riportati nel Regolamento di Produzione.

**Art. 5** – La "Società" prende atto che la Lega ha già sottoscritto, o comunque potrà sottoscrivere, contratti di cessione di diritti televisivi e radiofonici, nonché di diritti internet concernenti gli incontri disputati dalla società sportiva nel Campionato 2014/2015 e che le immagini degli eventi saranno messe in onda, in live streaming, sul canale tematico di Lega Pro che trasmette esclusivamente su piattaforma IP. Inoltre la "Società" è ben a conoscenza del fatto che, nella suddetta stagione sportiva, la Lega ha già stipulato o stipulerà contratti a titolo oneroso:

- con operatori internet per la cessione dei diritti di trasmissione in diretta della sola radiocronaca di tutte le partite disputate dalla società sportiva;
- con emittenti radiofoniche locali per la cessione dei diritti di trasmissione in diretta di tutte le partite disputate dalla società;
- con emittenti televisive locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in differita delle partite di calcio di Lega Pro in ambito esclusivamente regionale e non oltre il bacino di utenza proprio della "Società";
- con emittenti televisive per la cessione dei diritti di realizzazione, in forma non esclusiva, di programmi televisivi di contenuto sportivo, in diretta e in chiaro aventi ad oggetto le partite di calcio organizzate dalla Lega ed in contemporanea con lo svolgimento delle partite stesse, ma con esclusione assoluta della facoltà di trasmettere fasi di gioco in diretta televisiva;
- con emittenti televisive locali e nazionali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva degli highlights;
- con le Emittenti televisive nazionali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in diretta, in chiaro o in criptato, in esclusiva, da mettersi in onda con ogni modalità tecnica possibile (es:digitale, satellitare, digitale terrestre, etc.);
- con altri operatori per la cessione dei diritti di trasmissione via internet previsti nei criteri di commercializzazione diritti internet 2014/2015;

Prende altresì atto che i diritti audiovisivi di natura secondaria, ex. art. 1 lett. r D.lgs n.9/08, verranno esercitati e/o ceduti in forma non esclusiva dalle singole società sportive.

**Art. 6** - Tutti i diritti di trasmissione che siano confliggenti con i diritti riportati nella pattuizione di cui all'art. 5 sono espressamente esclusi dalla presente cessione.

Eventuali partite oggetto del presente contratto potranno essere trasmesse in esclusiva dalle emittenti televisive nazionali (aggiudicatari in esclusiva del pacchetto "50 partite prima scelta" con decurtazione proporzionale del corrispettivo a favore della Lega: la "Società", potrà comunque trasmettere la partita in modalità pay (senza, in tale ipotesi, riduzione proporzionale del corrispettivo).

**Art. 7** – La "Società" dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2014/2015 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/08 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della "Società", senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla "Società" a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). La "Società" si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

**Art. 8** - La Lega si riserva, in via eccezionale ed in presenza di motivate esigenze oggettive connesse a profili di ordine e sicurezza pubblica ovvero su invito delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetture, Questure, Ministero degli Affari Interni, Osservatorio per la Sicurezza delle manifestazioni sportive etc.), la facoltà di consentire la trasmissione in diretta televisiva, tramite terzi, anche in sede locale, degli incontri di calcio della società sportiva e la "Società", in tal caso, la esonera espressamente - ora per allora ed incondizionatamente e senza riserve - da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

**Art. 9** – La "Società", si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione di ciascuna Partita e ad ogni inizio di ripresa per una durata di almeno n. 10 secondi. La "Società" si obbliga altresì a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della Lega (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione di ogni partita nonché due spot pubblicitari da 30 secondi cadauno da mettersi in onda uno per ogni tempo di gioco. In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, la "Società" dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa della "Società" senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla "Società" a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

**Art. 10** – La "Società" si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica:

- a) le trasmissioni non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo diversi da quelli oggetto della presente cessione, né la "Società" potrà effettuare interconnessioni con altri operatori della comunicazione, se non precedentemente autorizzato per iscritto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- b) i diritti potranno essere utilizzati dalla sola società sul sito internet all'uopo prescelto;

- c) i diritti di trasmissione vengono ceduti in forma esclusiva e potranno essere esercitati solo via internet con modalità free o pay;
- d) la “Società” si impegna espressamente a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione e qualsiasi altro diritto oggetto del contratto;
- e) ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza del contratto;
- f) è fatto divieto alla “Società” qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo meramente esemplificativo, l’inserimento di pubblicità virtuali;
- g) non è consentita la trasmissione della partita su maxischermi in luoghi pubblici o privati.

**Art. 11** – La Lega si riserva il diritto di fissare i giorni e gli orari di disputa delle partite (c.d. “Calendario”) nelle date che riterrà più opportune, senza che nulla possa pretendere la “Società” assegnataria; si riserva altresì di disporre il differimento o l’anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere la “società”, fatto salvo il diritto di trasmissione (nei termini su indicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell’ipotesi in cui, per motivo ad essa non imputabile, il Club non disputi una o più Partite; la “Società” pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d’ora ad ogni pretesa al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

**Art. 12** – La “Società” garantisce ed allega dichiarazione autocertificativa che attesta:

- di essere dotata di tutte le strutture e mezzi tecnici nonché di tutte le autorizzazioni di legge per la trasmissione delle immagini via internet ai sensi del presente contratto;
- di possedere legittimo titolo per svolgere detta attività di trasmissione;
- di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite alla stessa al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;
- di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.

**Art. 13** – La Lega, al fine di consentire l’esercizio dei diritti audiovisivi alla “Società” assegnataria, metterà a disposizione della stessa il segnale clean dallo stadio, prodotto con lo standard qualitativo n.3 del Regolamento di Produzione (monocamera), contenente le immagini di tutto l’evento; il segnale contenente le immagini della partita verrà consegnato presso l’impianto sportivo ove si disputa l’incontro: restano a carico della “Società” assegnataria gli oneri ed i costi per il trasporto del segnale dall’impianto.

**Art. 14** – La “Società” assegnataria, in alternativa a quanto previsto all’art 13, potrà acquisire dalla Lega un segnale clean, prodotto con lo standard qualitativo n. 2 del Regolamento di Produzione (bicamera), comprensivo di grafiche tecniche conformi agli standard di Lega Pro, presso il Centro di distribuzione di Cologno Monzese; restano a carico della “Società” assegnataria gli oneri ed i costi per il trasporto del segnale dal centro di distribuzione. Nell’ipotesi in cui la “Società” intenda acquisire il segnale “bicamera” (come descritto nel presente paragrafo) dovrà corrispondere alla Lega, a titolo di rimborso dei costi tecnici di produzione, la somma di € 250,00 oltre Iva per ogni singola partita; il rimborso di tale costo (da moltiplicarsi per il numero delle partite complessive i cui diritti audiovisivi sono stati oggetto di cessione) dovrà essere effettuato dalla “Società” assegnataria quanto al 50% entro e non oltre 7 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte della Lega, quanto al residuo 50% entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale del 31.12.2014.

**Art. 15** – La “Società” assegnataria dei diritti potrà richiedere l’accesso all’impianto, solo per l’esercizio delle seguenti attività:

15 a) commento in diretta della partita: in tal caso verrà messa a disposizione della “Società” una postazione in tribuna stampa dalla quale, con personale e apparecchiature proprie, potrà procedere all’integrazione fonica del segnale;

15 b) integrazione del segnale con riprese di una o più telecamere, nel rispetto degli standard minimi di produzione; la “Società” assegnataria potrà accedere all’impianto con propri tecnici muniti di proprie telecamere per l’integrazione delle riprese fornite dalla Lega;

15 c) effettuazione delle interviste c.d. “di prima fascia” così come previsto nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco.

Qualora la “Società” intenda aver accesso all’impianto per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo, dovrà versare alla Lega il corrispettivo ulteriore di € 250,00 oltre Iva per ogni singola partita (da moltiplicarsi per il numero delle partite complessive i cui diritti audiovisivi sono stati oggetto di cessione); il pagamento di tale corrispettivo dovrà essere effettuato dalla “Società” quanto al 50% entro e non oltre 7 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte della Lega, quanto al residuo 50% entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale del 31.12.2014.

In ogni caso, per la prestazione dei servizi di cui al presente articolo ovvero per la prestazione di servizi diversi e/o ulteriori, la “Società” assegnataria potrà concordare con la società di produzione, anche per il tramite della Lega, i relativi costi. In caso di acquisizione dei diritti di cui al presente paragrafo, la “Società” sarà tenuta ad osservare le disposizioni di cui agli art 16,17,18,19,20 e 21 del presente contratto.

**Art. 16** - La “Società”, dovrà acquisire dalla Lega e dai Clubs ospitanti l’evento sportivo, le autorizzazioni occorrenti per accedere agli impianti ove verranno disputate le Partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese, la registrazione e l’opera giornalistica. Gli operatori della comunicazione che potranno accedere allo stadio per l’effettuazione delle attività descritte al paragrafo 15 non potranno essere in numero superiore a 10 (giornalisti e tecnici in relazione al numero di telecamere impiegate); il numero di detto personale dovrà essere ridotto dalla “Società” - senza che ciò possa costituire, neppure indirettamente, fonte di qualche responsabilità per la Lega - qualora il Club ospitante lo richieda motivatamente o comunque quando la struttura dell’impianto sportivo sia tale da imporre oggettive limitazioni, per ragioni di carenza di spazi e/o per ragioni di sicurezza, all’accesso del personale ed all’installazione di apparecchiature per le riprese televisive.

**Art. 17** – La “Società” è tenuta a fornire alla Lega i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi prima dell’inizio dei Campionati e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, e di comunicare eventuali variazioni almeno quattro giorni prima della data di svolgimento della Partita; entro quattro giorni antecedenti l’incontro, la “Società” dovrà altresì fornire alla società ospitante i nominativi dei tecnici e dei giornalisti di cui intende avvalersi.

**Art. 18** – La “Società” si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dal Club ospitante; la “Società” avrà diritto di accedere all’interno dell’area del recinto di gioco per l’effettuazione delle riprese esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal Disciplinare interviste e recinto di gioco.

**Art. 19** - La ripresa delle Partite ed ogni altra attività necessaria alla produzione delle stesse, ai fini della ritrasmissione secondo le tecnologie oggetto del presente contratto, con tutto quanto ad essa necessario

e/o accessorio, saranno effettuate a propria cura e spese e sotto la piena responsabilità della “Società”, fermo restando che la Lega non dovrà, in nessun caso, rispondere di alcunché dell'utilizzazione di tali diritti sia verso i clienti finali sia verso tutti i terzi. Inoltre la “Società” si assume a proprio carico ogni rischio e/o responsabilità per fatti, eventi o sinistri occorsi al proprio personale all'interno degli stadi sollevando la Lega da ogni responsabilità al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

**Art. 20** – La “Società” è direttamente responsabile verso la Lega, i Clubs, tutte le altre società affiliate alla Lega, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nel termine di n. 15 giorni dalla data di firma del presente contratto idonea polizza assicurativa - a garanzia dei rischi di cui al presente contratto - per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto della presente scrittura privata, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa).

**Art. 21** – La “Società” si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesta, una registrazione delle riprese trasmesse delle Partite, in formato informatico, con video ed audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo fax; quest'ultima potrà cedere tale registrazione a terzi senza che la “Società” abbia niente a che pretendere per alcun titolo. La registrazione inoltre potrà essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, la “Società” dovrà corrispondere alla Lega una penale sino ad € 20.000,00 (ventimila) (clausola penale). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, per fatto e colpa della “Società”, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa).

**Art. 22** – La “Società” non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente; in particolare la “Società”, fatta salva la previsione di cui al successivo capoverso, non potrà cedere ad altri operatori della comunicazione anche in possesso del nullaosta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio, qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in suo possesso.

La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa della “Società”, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa); in caso di violazione è altresì previsto a carico della “Società” l'obbligo di corrispondere alla Lega una penale contrattuale pattuita in € 20.000,00 (ventimila) (clausola penale).

**Art. 23** – La “Società” prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi Regolamenti della Lega Italiana Calcio Professionistico o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

**Art. 24** – La “Società” conferma che fornirà piena assistenza, senza costi a carico della Lega Italiana Calcio Professionistico, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi.

A tal fine, avrà l'onere di documentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali che modalità agire nei confronti di tali terzi. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle Società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento (Clausola limitativa della responsabilità).

**Art. 25** – La “Società” prende atto che sono esclusi dalla cessione i diritti non specificatamente individuati come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home-video, i diritti televisivi di trasmissione via, satellitare e digitale terrestre, etc. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società”, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). La Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori, pubblici o privati, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

**Art. 26** – La “Società”, in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13,14,15,18,19,20,25 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad Euro 20.000,00 (ventimilaeuro) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa e diffusione oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola penale, Clausola risolutiva espressa e Clausola di sospensione automatica).

**Art. 27** - Il presente contratto avrà durata ed efficacia per la stagione sportiva 2014/2015 e scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, alle ore 24:00 del giorno di svolgimento dell'ultima Partita del Club relativa alla regular season del Campionato ovvero della Coppa Italia di Lega Pro della stagione 2014/2015, esclusa la fase degli eventuali play-off e play- out e la fase finale della Coppa Italia.

**Art. 28** - La Lega garantisce di non aver stipulato con altri operatori della comunicazione contratti confliggenti con i diritti di esclusiva ceduti con la presente scrittura.

**Art. 29** – La “Società” si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto, l'importo di seguito indicato:

€..... con le seguenti modalità:

€ ..... (pari al 50% del corrispettivo pattuito) risultano già corrisposti contestualmente all'offerta;

€ ..... entro e non oltre il termine ultimo essenziale del 31/12/2014.

**Art. 30** – La “Società” è obbligata a versare il corrispettivo complessivamente dovuto, nei termini di cui all'art. 26, termini tutti da considerarsi quali essenziali, per cui, in caso di omesso e/o anche solo ritardato pagamento, la Lega sarà libera di risolvere di diritto il contratto, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo

definitivo e risarcitorio quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Termini essenziali – Clausola risolutiva espressa).

Così pure la Lega sarà libera di risolvere di diritto il contratto, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà di reclamare l'immediato pagamento dell'intero importo nel caso in cui la “Società”, che abbia effettuato l'opzione di cui agli artt 14 e/o 15, non versi le relative somme dovute nei termini indicati dal contratto (Termini essenziali – Clausola risolutiva espressa).

**Art. 31** – La “Società”, a pena di risoluzione immediata e di diritto del contratto per grave inadempimento e senza necessità di messa in mora, è tenuto, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, a consegnare in originale alla Lega una garanzia bancaria a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto di credito italiano e/o abilitato ad operare in Italia, dell'importo complessivo di € ..... (.....), a garanzia sia dei pagamenti di cui all'art. 29 sia dell'esatto adempimento di tutte e ciascuna delle obbligazioni pecuniarie e/o risarcitorie derivanti dal presente contratto, da rilasciarsi tassativamente secondo il modello-tipo predisposto dalla Lega ed all'uopo consegnato alla “Società” in sede di stipula nonché allegato in copia al presente contratto (Clausola risolutiva espressa).

Il mancato deposito della garanzia bancaria per l'importo pari al 50% del corrispettivo (oltre Iva) nei termini sopra indicati, legittimerà la Lega a trattenere, a titolo risarcitorio, l'importo già versato a titolo di corrispettivo; in tal caso la Lega potrà invocare la risoluzione per inadempimento e sarà legittimata a negoziare e/o a cedere ad altri operatori della comunicazione i diritti di trasmissione via internet .

**Art. 32** - Nel caso in cui la “Società” :

- a) sia sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione internet;
- c) risulti insolvente; la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta alla “Società” a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata:
  - 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso agli stadi alla “Società” per l'esercizio delle attività di cui agli artt 14 e 15 (se oggetto di assegnazione) senza che per ciò la “Società” stessa possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;
  - 2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa). In tale ultimo caso la “Società”, inoltre, dovrà versare l'intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (Clausola penale).

**Art. 33** - Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che al ricevimento provvederà all'emissione del relativo documento fiscale.

**Art. 34** - Il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva dell'invio nei termini ivi indicati dei documenti integrativi previsti nel presente contratto.

**Art. 35** - Per ogni controversia relativa al presente contratto é competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze (Foro esclusivo).

La Società  
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico  
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

---

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 7,9,20,21,22,25,26,30,31,32 (clausole risolutive espresse), 9,21,22,26,32 (clausole penali), 8,11,19,24 (clausola limitativa della responsabilità), 30 (termini essenziali) 26 (clausola di sospensione automatica), 35 (foro esclusivamente competente).

La Società  
il Legale Rappresentante pro-tempore

---

Lega Italiana Calcio Professionistico  
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

---